Cassazione penale sez. II, 23/09/2025, n. 31840

MOTIVI DELLA DECISIONE

- **1.** A.A., per il tramite del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del 29/04/2025 della Corte di appello di Brescia, che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con lâ??accordo raggiunto ai sensi dellâ??art. 599 â?? bis cod. proc. pen.
- **1.1.** Con un unico motivo di ricorso si duole dellâ??omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento.
- 2. Il ricorso Ã" inammissibile. Giurispedia.it
- **2.1.** Va premesso che, allâ??indomani della sentenza delle Sezioni Unite n. 19415 del 27/10/2022 (dep. 2023, Fazio), deve ritenersi oramai superato lâ??orientamento di questa Corte, che limitava lâ??impugnabilità della sentenza pronunciata in esito a un concordato in appello, ai sensi dellâ??art. 599 â?? bis, cod. proc. pen., richiamando i limiti stabiliti dallâ??art. 448, comma 2 â?? bis, cod. proc. pen. in relazione allâ??impugnazione della sentenza pronunciata ai sensi dellâ??art. 444 cod. proc. pen.

Con la sentenza Fazio Ã" stato chiarito, infatti, che va esclusa lâ??applicabilità dellâ??art. 448, comma 2 â?? bis, cod. proc. pen. al concordato in appello ex art. 599 â?? bis cod. proc. pen.

Tanto \tilde{A} " stato affermato osservando che la norma citata \tilde{A} " stata introdotta quale disposizione speciale, limitata al rito del patteggiamento, e non pu \tilde{A}^2 essere estesa analogicamente ad altri istituti processuali, in virt \tilde{A}^1 del principio di tassativit \tilde{A} che governa i mezzi e i motivi di impugnazione. A tale riguardo, \tilde{A} " stato evidenziato che, diversamente dal patteggiamento, il concordato in appello non costituisce rito speciale, ma si innesta nel giudizio ordinario di secondo grado, senza introdurre preclusioni ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla rinuncia ai motivi, con la conseguenza che la disciplina restrittiva prevista dall \tilde{a} ??art. 448, comma 2 \tilde{a} ?? bis, non pu \tilde{A}^2 trovare applicazione al di fuori dell \tilde{a} ??ambito per il quale \tilde{A} " stata espressamente dettata.

2.2. Le Sezioni Unite hanno evidenziato che, sotto il profilo della loro impugnabilitÃ, non vi sono differenze tra la sentenza ordinaria di appello e quella resa ai sensi dellâ??art. 599 â?? bis

cod. proc. pen., non esistendo alcuna disposizione che limiti lâ??esperibilit \tilde{A} dei motivi di ricorso avverso la sentenza pronunciata ai sensi dellâ??art. 599 â?? bis cod. proc. pen., $\cos \tilde{A} \neg$ da diversificare il suo regime di impugnazione rispetto a quello previsto in via generale per la sentenza ordinaria di appello.

In tal senso Ã" stato osservato che lâ??unico riferimento normativo in materia di impugnazione, specificamente rivolto alla sentenza pronunciata ai sensi dellâ??art. 599 â?? bis cod. proc. pen., Ã" lâ??art. 610, comma 5 â?? bis, cod. proc. pen., che tuttavia non incide sui presupposti di ammissibilità del ricorso, ma si limita a prevedere che lâ??inammissibilità possa essere dichiarata con procedimento de plano, per ragioni di economia processuale.

3. In forza di quanto chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza Fazio fin qui brevemente compendiata, emerge che i limiti alla impugnabilitĂ con ricorso per cassazione della sentenza pronunciata ai sensi dellâ??art. 599 â?? bis cod. proc. pen. non discendono da una disciplina speciale, inesistente per tale istituto, bensì dallâ??ordinario effetto preclusivo che consegue alla rinuncia ai motivi di appello.

Invero, una volta che la parte abbia rinunciato a uno o a pi \tilde{A}^1 motivi, sul punto oggetto di rinuncia si forma il giudicato sostanziale, che impedisce la riproposizione della censura nel successivo grado di giudizio.

I confini dellâ??impugnazione con ricorso per cassazione della sentenza resa ai sensi dellâ??art. 599 â?? bis cod. proc. pen. vengono, dunque, delimitati dalla formazione del giudicato sui capi o sui punti oggetto dei motivi rinunciati, restando altrimenti proponibile lâ??impugnazione nei limiti generali previsti dallâ??art. 606 cod. proc. pen.

3.1. In tale direzione, peraltro, si era già espressa questa Corte, affermando un principio di diritto richiamato e ribadito dalla sentenza Fazio nel corpo della motivazione- a mente del quale â??il giudice di secondo grado, nellâ??accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dellâ??imputato per una delle cause previste dallâ??art. 129 cod. proc. pen. né sullâ??insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove perché si deve rapportare lâ??obbligo della motivazione allâ??effetto devolutivo proprio dellâ??impugnazione in quanto, una volta che lâ??imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice Ã" limitata ai motivi non oggetto di rinunciaâ?• (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 5, Sentenza n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853 â?? 01).

Più di recente, in linea con lâ??insegnamento delle Sezioni Unite, Ã" stato affermato che â??nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati. (Vedi: n. 103837 del 1992, Rv. 192113 â?? 01)â?• (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 â?? 02).

4. Da quanto esposto discende lâ??inammissibilità del ricorso atteso che il ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi dâ??impugnazione, fatta eccezione per quello relativo al trattamento sanzionatorio, da loro stessi concordato.

Quanto alla misura della pena irrogata, va osservato come essa sia quella determinata dalle stesse parti e che lâ??accordo raggiunto in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, per come già chiarito.

A ciò si aggiunga, inoltre, che il ricorrente, con lâ??atto di gravame, non aveva prospettato davanti alla Corte di appello questioni relative alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dellâ??art. 129 cod. proc. pen., con motivi che non siano stati oggetto della rinuncia che ha portato alla pena così concordata dalle parti.

Da qui lâ??ulteriore causa dâ??inammissibilitÃ, correlata allâ??interruzione della catena devolutiva sulla questione in esame, dovendosi ribadire che â??nel giudizio di legittimitÃ, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice dâ??appello, con specifico motivo dâ??impugnazione, Ã" inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)â?•, (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346).

Segue la declaratoria dâ??inammissibilità del ricorso.

5. Alla declaratoria di inammissibilit \tilde{A} dellâ??impugnazione segue, ai sensi dellâ??art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonch \tilde{A} \mathbb{O} , ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit \tilde{A} , al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro tremila, $\cos\tilde{A}$ equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

 $\cos \tilde{A} - \tilde{A}$ " deciso, 9 settembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 23 settembre 2025.

Campi meta



Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima: La sentenza emessa \tilde{A} " impugnabile secondo il regime ordinario, tuttavia il ricorso per Cassazione \tilde{A} " inammissibile qualora l'impugnazione verta su capi o punti (come le cause di proscioglimento ex Art. 129 c.p.p.) che siano stati oggetto di rinuncia esplicita o implicita in sede di accordo tra le parti, o che non siano stati devoluti al giudice d'appello con specifico motivo, avendo pertanto formato il giudicato sostanziale in primo grado.

Supporto Alla Lettura: RICORSO PER CASSAZIONE Il ricorso per cassazione, nel processo penale, disciplinato dagli art. 606 e ss. c.p.c, Ã" un mezzo di impugnazione ordinario, costituzionalmente previsto avverso i provvedimenti limitativi della libertà personale ed esperibile negli altri casi previsti dal codice di procedura penale, tramite il quale lâ??impugnante lamenta un errore di diritto compiuto dal giudice nellâ??applicazione delle norme di diritto sostanziale (c.d. error in iudicando) o di diritto processuale (c.d. error in procedendo).

Legittimata a ricorrere Ã" la parte che vi abbia interesse e conseguentemente le parti necessarie quali lâ??imputato (a mezzo di difensore abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori) e il pubblico ministero. Altresì, possono proporre ricorso anche le parti ritualmente costituite come la parte civile, civilmente responsabile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria. I giudici della Cassazione possono decidere soltanto nellâ??ambito dei motivi palesati dal ricorrente, in quanto il giudizio verte sulla fondatezza di tali motivi che devono corrispondere alle ipotesi tassativamente previste dallâ??art. 606 c.p.p:

- eccesso di potere;
- error in iudicando;
- error in procedendo;
- mancata assunzione di una prova decisiva;
- carenza o manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorso puÃ² essere presentato da una parte o da un suo difensore, che deve essere iscritto ad un albo speciale predisposto dalla Corte stessa, (in mancanza viene nominato uno dâ??ufficio), quindi il Presidente della Cassazione assegna il ricorso ad una delle sei sezioni della Corte a seconda della materia e di altri criteri stabiliti dallâ??ordinamento giudiziario. Se rileva lâ??inammissibilità del ricorso, lo assegna alla VII Sezione Penale (c.d. Sezione Filtro), composta dai magistrati di Cassazione delle altre Sezioni Penali che vi si alternano a rotazione biennale. Entro 30 giorni la sezione adìta si riunisce in Camera di Consiglio e decide se effettivamente esiste la causa evidenziata dal Presidente, in mancanza rimette gli atti a questâ??ultimo. Come nel procedimento civile, la Cassazione si riunisce a â??Sezioni Uniteâ?• quando deve decidere una questione sulla quale esistono pronunce contrastanti della Corte di Cassazione stessa o per questioni di importanza rilevante. Qualora non si proceda in camera di consiglio, lâ??art. 614 c.p.p. prevede lâ??ovvia fase dibattimentale. Particolarità Ã" che la sentenza non viene emanata dopo la chiusura del dibattimento, ma subito dopo il termine dellâ??udienza pubblica. Tuttavia il presidente può decidere di differire la deliberazione ad unâ??udienza successiva se le questioni sono numerose o particolarmente importanti e complesse. Sono quattro i tipi di sentenza che la Corte puÃ² emettere:

- di inammissibilitÃ;
- di rigetto;

Pagedi rettificazione;

• di annullamento (con rinvio o seinzaprilivio) portale del diritto

Giurispedia.it